

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XLVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	461		
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale (1948)	462	Elevazione da lire 2.500 milioni a lire 5.000 milioni del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario dal Banco di Napoli (1970)	465
PRESIDENTE	462	PRESIDENTE	465
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		RAFFAELLI	466
Modificazioni alle norme del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente i servizi della Cassa depositi e prestiti (2126)	462	NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	466
PRESIDENTE	462, 463, 464, 465	MATARRESE	466
PATRINI, <i>Relatore</i>	462	GATTO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	466
RAFFAELLI	462, 463, 464		
GATTO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	462	Votazione segreta:	
TROMBETTA	464, 465	PRESIDENTE	467
MATARRESE	464		
MINIO	464		

La seduta comincia alle 10.

BASSI ALDO, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzetti.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale (1948).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale ».

L'onorevole Silvestri, relatore, ha chiesto il rinvio della discussione onde procedere ad una maggiore valutazione del problema.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente i servizi della Cassa depositi e prestiti (2126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente i servizi della Cassa depositi e prestiti ».

Prego l'onorevole Patrini di svolgere la relazione in sostituzione del relatore onorevole Zugno, assente, data l'urgenza e l'importanza del provvedimento.

PATRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, i due articoli dei quali si compone il disegno di legge, sono un po' compendiate nella prima parte della relazione ministeriale. In essa si dice infatti come con l'articolo 1 si tenda a modificare l'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 nel senso di porre a disposizione tutti i fondi e comunque provenienti alla Cassa depositi e prestiti, in un contesto unico da utilizzare poi secondo il disposto dell'articolo 1 ed acquisendo in un fondo unico anche tutte le somme provenienti dai buoni postali fruttiferi. L'articolo 2 invece, autorizza il Consiglio di amministrazione, con l'assenso del Ministro del tesoro, a consentire alla Cassa di prelevare ed utilizzare per le sue occorrenze, dai fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, nu-

mero 1451, somme non superiori complessivamente ad un terzo del saldo al 31 dicembre dell'anno precedente la deliberazione stessa, del conto corrente che la Cassa intrattiene con il Tesoro dello Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822. Questa possibilità è stata stabilita per venire incontro ai Comuni — specialmente nel momento attuale in cui la Cassa depositi e prestiti non ha sufficienti fondi nemmeno per finanziare i disavanzi economici dei bilanci comunali — per il finanziamento di opere pubbliche e per venire incontro anche ai finanziamenti necessari per l'applicazione della legge n. 167.

Prego gli onorevoli colleghi di volermi scusare per questa brevissima, sintetica relazione, ma la estrema chiarezza del testo legislativo, rende inutile ogni ulteriore illustrazione. Invito quindi gli onorevoli colleghi a voler unanimemente approvare il provvedimento sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Le questioni che solleva, non tanto il disegno di legge quanto l'oggetto cui esso si riferisce, la Cassa depositi e prestiti, sono diverse e credo dovremo trattarne quando l'onorevole rappresentante del Governo sarà in grado di consentire allo svolgimento di quella discussione sull'argomento che da noi è stata più volte richiesta. Limiteremo perciò il nostro intervento, innanzitutto dichiarando che consentiamo con la richiesta dell'onorevole relatore di votare favorevolmente sul provvedimento e poi sottoponendo alla considerazione della Commissione, due ordini del giorno, già da noi presentati alla Presidenza della Commissione. Il primo di questi ordini del giorno riguarda un invito al Governo a rivedere il tasso d'interesse corrisposto ai sottoscrittori di buoni postali fruttiferi; il secondo invita il Governo a considerare un diverso sistema per fronteggiare la situazione finanziaria dei comuni e delle province in questo eccezionale momento e quindi per il finanziamento dei disavanzi di bilancio.

I due ordini del giorno di cui sopra, del resto, non abbisognano di ulteriori illustrazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

PRESIDENTE. Do lettura degli ordini del giorno preannunciati. Il primo ordine del giorno recita:

« La Commissione finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 2126, considerata la funzione essenziale che la Cassa depositi e prestiti è chiamata ad assolvere per il finanziamento di comuni e province; considerato che il tasso dei buoni postali fruttiferi fino dal 1952 è stato determinato in misura inferiore al tasso corrisposto dal sistema bancario provocando una considerevole flessione nel ritmo di incremento di afflusso alla Cassa depositi e prestiti che nel frattempo ha dovuto fronteggiare crescenti richieste degli Enti locali; tenuto presente che in circa quattromila comuni sprovvisti di sportello bancario, il risparmio postale è l'unico a disposizione dei cittadini

invita il Governo

a rivedere il tasso di interesse che corrisponde ai sottoscrittori di buoni postali fruttiferi affinché questo non risulti sperequato rispetto a quello corrisposto dal sistema bancario; a rivedere la disposizione in forza della quale ai possessori di buoni postali fruttiferi che ritirano entro l'anno il loro deposito non viene corrisposto alcun interesse.

RAFFAELLI, MINIO, MATARRESE, LENTI,
MALFATTI FRANCESCO, TERRANOVA
RAFFAELE, SOLIANO.

Il secondo ordine del giorno recita:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 2126, rilevato che la maggior parte dei mutui per integrazione del *deficit* dei comuni e province viene sopportato dalla Cassa depositi e prestiti con grave pregiudizio della sua funzione verso il finanziamento delle opere istituzionali dei comuni e delle province; rilevata la necessità che altri istituti di credito debbano concorrere al finanziamento dei mutui a copertura dei disavanzi che sono causati da uno strutturale divario fra entrate e uscite degli Enti locali in carenza della riforma della finanza locale,

invita il Governo

a prendere idonee iniziative per ripartire annualmente fra gli istituti di credito abilitati al credito per opere pubbliche, la concessione dei mutui agli Enti locali per integrazione *deficit*, assicurando, mediante il concorso dello Stato, uguaglianza di tassi e di durata ».

RAFFAELLI, MINIO, MALFATTI FRANCESCO, LENTI, TERRANOVA RAFFAELE, CAROCCI, SOLIANO.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per ciò che riguarda il secondo ordine del giorno, quello cioè che invita il Governo a prendere idonee iniziative... ecc., non c'è dubbio che il Governo deve prendere idonee iniziative in materia e ciò anche per la semplice ragione che il disegno di legge in discussione ha una efficacia limitata nel tempo e non risolve definitivamente il problema.

Accetto, quindi, l'ordine del giorno come materia di studio, una materia, d'altra parte, molto delicata perché bisogna vedere e studiare gli statuti dei vari istituti e non avventurarsi a procedere a delle riforme senza avere delle nozioni precise in materia. Per quanto riguarda, invece, il primo ordine del giorno debbo avanzare qualche dubbio su alcuni dati in esso esposti. Ad esempio, mi pare impossibile che vi siano 4.000 comuni senza sportello bancario.

RAFFAELLI. E proprio così!

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poi, per quanto riguarda i tassi di interesse bisogna tener presente che tali tassi dipendono dal tipo di risparmio che le banche effettuano. Perciò anche qui bisogna vedere la situazione e scegliere caro per caso per cui posso accettare lo spirito dell'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. In conclusione il primo ordine del giorno viene accettato come raccomandazione e il secondo come argomento di studio.

RAFFAELLI. Appoggiamolo con il conforto del nostro voto così il Governo lo studia meglio.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dal momento che ho accettato gli ordini del giorno come raccomandazione e come materia di studio pregherei di non insistere nella votazione altrimenti dovrei essere più cauto.

RAFFAELLI. Votiamoli allora come materia di studio e come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, la dichiarazione del Sottosegretario risulta a verbale. D'altra parte se gli ordini del giorno venissero respinti la materia verrebbe pregiudicata.

RAFFAELLI. Signor Presidente, questa è una anticipazione che lei fa. Infatti, dicendo che si possa respingere fa presupporre che, sia lei che il suo gruppo votino contro. D'altra parte in un precedente dibattito parlamentare un intervento a favore di un ordine del giorno simile venne svolto persino dall'onorevole Fabri di parte socialista e, quindi, della maggioranza. Debbo aggiungere che la votazione della Commissione implica le considerazioni che

sono state svolte dall'altra parte, cioè dal Governo. Poiché dal verbale risulterà che il Governo ha accettato gli ordini del giorno rispettivamente come raccomandazione e come raccomandazione di studio in questi termini, il voto ribadisce la volontà del Parlamento.

Comunque, per dimostrare la nostra buona volontà, non insistiamo per la votazione degli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Il primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è modificato come segue:

« I fondi comunque affluiti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati, su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro:

a) in prestiti a comuni, province, loro consorzi, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario;

b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

c) in cartelle di credito fondiario, agrario o di credito comunale e provinciale;

d) in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa partecipi per legge;

e) in conto corrente con il Tesoro dello Stato;

f) negli altri modi stabiliti da apposite leggi ».

L'articolo 69 dello stesso testo unico è soppresso.

TROMBETTA. Vorrei proporre il seguente emendamento all'articolo 1: aggiungere dopo le parole: « I fondi comunque affluiti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati, su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso », la parola: « preventivo ».

Si tratta di una cautela che a me pare elementare perché, quando in una materia così importante, si elencano le varie destinazioni potrebbe sorgere qualche preoccupazione per una equilibrata distribuzione dei fondi tra i vari capitoli di investimento ammessi. A me pare che il poter attribuire al Ministro del tesoro una valutazione e quindi un giudizio preventivo, sia essenziale dato che, quando la destinazione dei fondi è stata effettuata, non c'è possibilità di modificare la decisione.

MATARRESE. Con l'emendamento Trombetta si viene ad attribuire al Ministro la facoltà di decidere, privando il Consiglio di amministrazione di ogni potere in merito all'impiego dei fondi.

RAFFAELLI. L'emendamento proposto dal collega Trombetta, emendamento al quale

sono contrario, apre un discorso che avrei voluto fare e che per brevità avevo rinunciato a fare, circa la formulazione del presente provvedimento.

A mio parere, vi è, nel primo comma, un pleonasma allorché si dice: « su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro ». Il pleonasma consiste nel fatto che il Ministro del tesoro è presidente della Cassa depositi e prestiti. Comprendo benissimo il valore politico della proposta di emendamento avanzata dall'onorevole Trombetta, il quale ha tanta fiducia nel Ministro del tesoro che vorrebbe attribuirgli un super potere, scindendo la sua funzione di presidente del Consiglio di amministrazione, entro la quale può far valere (e come fa valere!) i suoi poteri, scindendo i due momenti e allineando, per così dire, anche il modesto parere del Consiglio di amministrazione ad una approvazione preventiva del Ministro, cosa, questa, inammissibile, perché la potestà del Ministro del tesoro, in riferimento soprattutto alla politica creditizia del Ministro stesso, è definita dalle sue funzioni e dargliene in questo modo, un'altra, mi pare sarebbe improponibile. Ma valutiamo la portata politica dell'emendamento. Il Ministro del tesoro deve dare preventivamente l'assenso, ancora prima di presiedere, come Ministro del tesoro, il Consiglio di amministrazione della Cassa.

TROMBETTA. No.

RAFFAELLI. Si avrebbe una distruzione del parere del Consiglio di amministrazione per concentrare di più i già illimitati e straordinari poteri che sono del Ministro in materia finanziaria e creditizia. Tutto dipende dal Ministro del tesoro e questa azione preventiva, egli già la esercita. L'emendamento Trombetta non ha motivo di essere ed anzi, vi sarebbe motivo di abolire le parole « con l'assenso del Ministro per il tesoro ». Ma non si può.

TROMBETTA. Mi rendo conto delle considerazioni svolte dall'onorevole Raffaelli ma debbo far presente che il Ministro del tesoro, in un consesso consiliare può andare in minoranza. Esso però deve avere una funzione cautelativa perché questa attività si deve inquadrare in una politica finanziaria generale ed allora, non solo la sua presenza è necessaria, ma si deve rafforzarlo secondo il mio suggerimento.

MINIO. Vorrei far notare la inutilità di innovare in una materia per la quale non sussiste alcun motivo di innovazione. Il testo unico del 1913 parla veramente di assenso del Ministro del tesoro, non specifica cioè che

l'assenso deve essere preventivo e nel testo attualmente al nostro esame non si fa che ripetere quella stessa dizione. Perché, dunque, innovare?

TROMBETTA. Il mio pensiero risulterà ancor più chiaro qualora si consideri che i poteri della Cassa depositi e prestiti erano minori di quelli che oggi le sono stati attribuiti per cui si rende necessaria una maggiore cautela e soprattutto una visione globale della intera situazione monetaria ed economica del paese, per cui è responsabile il Ministro del tesoro.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio l'onorevole Trombetta per il suo emendamento, perché egli, in fondo, dà maggiori poteri di programmazione al Ministro. Il suo atteggiamento ci è molto gradito ma solleva un problema di fondo che potrebbe adeguatamente essere affrontato quando venisse preso in esame con altri problemi della Cassa depositi e prestiti. Affrontarlo di straforo, in una legge che ha altri scopi e che non si propone grossi obiettivi come quello di modificare il funzionamento della Cassa depositi e prestiti, penso non sia molto opportuno. Si tratta di problemi che dovrebbero esser visti nel complesso e che avrebbero bisogno, evidentemente, di adeguata istruzione. Per questi motivi vorrei pregare l'onorevole Trombetta di ritirare l'emendamento e di consentire che il provvedimento sia approvato nella formulazione predisposta dal Governo.

TROMBETTA. Udita la dichiarazione del Governo, non insisto sull'emendamento proposto e raccomando il problema all'attenzione del Governo.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno, per motivi di tecnica legislativa, che nel primo comma le parole « è modificato » siano sostituite dalle parole « è sostituito ».

Pongo in votazione il suddetto emendamento.

(È approvato).

Ritengo altresì, per gli stessi motivi, che il secondo comma sia stralciato e fatto oggetto di altro articolo. Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(Così resta stabilito).

L'articolo 1 resta pertanto così formulato:

Il primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« I fondi comunque affluiti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati, su de-

liberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro:

a) in prestiti a comuni, province, loro consorzi, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario;

b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

c) in cartelle di credito fondiario, agrario o di credito comunale e provinciale;

d) in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa partecipi per legge;

e) in conto corrente con il Tesoro dello Stato;

f) negli altri modi stabiliti da apposite leggi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente articolo aggiuntivo, che, se approvato, diverrà l'articolo 2 della legge:

« L'articolo 69 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è abrogato ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, che, se approvato, diverrà l'articolo 3 della legge:

« Su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro, la Cassa è autorizzata, per le sue occorrenze, a prelevare dai fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, somme non superiori complessivamente ad un terzo del saldo al 31 dicembre dell'anno precedente la deliberazione stessa, del conto corrente che la Cassa intrattiene con il Tesoro dello Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Elevazione da lire 2.500 milioni a lire 5 milioni del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli (1970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Elevazione da lire 2.500 milioni a lire

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

5.000 milioni del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, l'onorevole relatore ha già svolto la sua relazione e la discussione del provvedimento dopo interventi dei deputati Raffaelli, Colombo, Lenti e Matarrese è stata rinviata essendo stati richiesti all'onorevole rappresentante del Governo dei chiarimenti in merito alla destinazione dei fondi disposta dal Banco

RAFFAELLI. I chiarimenti richiesti sono molto importanti e la loro conoscenza da parte della Commissione è indispensabile per l'ulteriore iter del provvedimento; infatti, soltanto la conoscenza degli indirizzi, che sono rimasti segreti sinora, in materia di credito fondiario da parte dell'apposita sezione del Banco di Napoli può consentire ai membri di questa Commissione di esprimere un giudizio sul disegno di legge.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La questione è posta nei seguenti termini:

Il Banco di Napoli ha già raggiunto la somma di lire 65 miliardi di cartelle, in seguito ad una disposizione del Comitato interministeriale del credito e risparmio che conformemente alle norme vigenti ha autorizzato l'emissione di cartelle per un valore pari a 30 volte lo stanziamento dell'apposito fondo. L'elevazione del fondo predetto da lire 2.500 milioni a lire 5.000 milioni richiesta dal Banco di Napoli, consente di poter emettere, sempre nei limiti consentiti dalla legge, altre cartelle fondiarie per soddisfare le numerose domande che sono state presentate e che non potrebbero essere soddisfatte senza l'aumento richiesto.

RAFFAELLI. Il nostro Gruppo si riserva di precisare il suo pensiero in sede di discussione dell'ordine del giorno presentato dallo onorevole Colasanto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Colasanto:

« La VI Commissione (Finanze e tesoro) della Camera

invita il Governo

a predisporre altro disegno di legge per elevare il Centro di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli a lire 7.500 milioni di lire; e a far sì che i mutui fondiari di detto Banco e delle altre aziende di credito con capitale pubblico, siano fatti con precedenza alle cooperative, specialmente

a quelle costituite da lavoratori e raccomandate dalle organizzazioni nazionali cooperative di assistenza, legalmente riconosciute, anche per evitare, od almeno ridurre, le speculazioni nel settore edilizio ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Dichiaro di accettare soltanto la seconda parte dell'ordine del giorno.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso accettare la prima parte dell'ordine del giorno di cui è stata data testé lettura e pregherei il presentatore di non insistere, giacché l'aumento del fondo di dotazione dipende dalla entità delle richieste inoltrate al Banco di Napoli e dalle disponibilità del Banco stesso.

Attualmente vi sono in circolazione 55,5 miliardi di cartelle fondiarie nonché domande di mutui per altri 21 miliardi e circa 2 miliardi di mutui già deliberati ma che non possono essere perfezionati se non viene approvata la legge. Con questo aumento, quindi, ci sarebbe subito un margine e se, domani, tale margine venisse superato sarebbe lo stesso Banco di Napoli a chiedere un aumento.

La seconda parte, invece, può essere accettata come raccomandazione considerando i tipi di mutui che sono tutti a lungo termine. Evidentemente è giusto che, in questa materia, tanto il Consiglio di amministrazione quanto il Tesoro, che esercita il controllo, abbiano dei poteri di scelta in relazione alle situazioni che possono verificarsi. Bisogna infatti considerare che non sono solo i mutui edilizi che presentano il carattere di urgenza, ma vi sono anche i mutui fondiari e così via.

Perciò la seconda parte dell'ordine del giorno si può accettare come una raccomandazione ma non come un vincolo per l'Amministrazione sebbene noi tutti, in questo momento, avremmo interesse a sviluppare e a favorire il credito edilizio anche in relazione ad altre richieste e ad altre esigenze.

MATARRESE. Noi vorremmo proporre una modifica aggiuntiva introducendo anche gli Enti locali e, cioè, se vogliamo specificare, aggiungendo alle cooperative anche i Comuni e le province.

PRESIDENTE. Sempre in rapporto alla edilizia?

MATARRESE. Naturalmente. All'ordine del giorno verrebbero allora aggiunte le parole: « ai Comuni e alle Province ».

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allora toglie la prima parte ed accetta la seconda come raccomandazione.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

PRESIDENTE. L'ordine del giorno accettato dal Governo come raccomandazione resta così formulato:

« La VI Commissione (Finanze e tesoro) della Camera

invita il Governo

a far sì che i mutui fondiari del Banco di Napoli e delle altre aziende di credito con capitale pubblico, siano fatti con precedenza alle cooperative specialmente a quelle costituite da lavoratori e raccomandate dalle organizzazioni nazionali cooperative di assistenza, legalmente riconosciute e alla edilizia promossa dai Comuni e dalle Province, anche per evitare, ad almeno, od almeno ridurre, la speculazione nel settore edilizio ».

Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo unico:

« Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 2.500 milioni con legge 28 febbraio 1963, n. 328, viene ulteriormente elevato a lire 5.000 milioni. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione ».

Trattandosi di un articolo unico e non essendovi proposte di emendamenti sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Elevazione da lire 2.500 milioni a lire 5.000 milioni del fondo di dotazione della Se-

zione di credito fondiario del Banco di Napoli » (1970):

Presenti e votanti 34

Maggioranza 18

Voti favorevoli 34

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Modificazioni alle norme del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente i servizi della Cassa di depositi e prestiti » (2126):

Presenti e votanti 34

Maggioranza 18

Voti favorevoli 34

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Assennato, Bassi Aldo, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Fortuna, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Matarrese, Minio, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Servello, Silvestri, Soliano, Tambroni, Terranova Raffaele, Trombetta, Turnaturi, Vespignani, Vicentini, Zugno.

E in congedo il deputato Buzzetti.

La seduta termina alle 11,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI